

# COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

*MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE*

---



## *REGOLAMENTO COMUNALE*

### *DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30/10/12*

*Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n°26 del 12/05/15*

## **Indice**

### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- art. 3 – Programmazione e previsione**
- Art. 4 – Responsabile del procedimento**
- Art. 5 – Atti di autorizzazione – Impegno di spesa – Perizia suppletiva**
- Art. 6 – Modalità di esecuzione**
- Art. 7 – Assegnazione degli affidamenti in economia**
- Art. 8 – Forma contrattuale degli affidamenti in economia**
- Art. 9 – Indagine di mercato ed albo fornitori**
- Art. 10 – Post informazione**

### **Titolo II SEZIONE A – LAVORI**

- Art. 11 – Limiti di importo per i lavori**
- Art. 12 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia**
- Art. 13 – Affidamenti in economia complementari all'appalto**
- Art. 14 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto**
- Art. 15 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo**
- Art. 16 – Lavori d'urgenza**
- Art. 17 – Lavori di somma urgenza**
- Art. 18 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie**
- Art. 19 – Piani di sicurezza**
- Art. 20 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

### **Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI**

- Art. 21 – Limiti di importo e sistemi di affidamento**
- Art. 22 - Congruità dei prezzi. Convenzioni Consip**
- Art. 23 – Aste e mercato elettronico**
- Art. 24 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia**
- Art. 25 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia**
- Art. 26 – Modalità di affidamento**
- Art. 27 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni**
- Art. 28 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**
- Art. 29 – Norma di rinvio**

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, il limite e le procedure per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L.241/1990 e s.m.i., dalle L.n.106/11 e L.135/2012 ed alle seguenti norme:

- per i lavori: art. 125, c.5, D.lgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
- per le forniture e i servizi: art.125, c.9 ss. D.lgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 12, 24 e 25. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi, somministrazioni o forniture.

#### **Art. 2**

##### **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 11 per i lavori, ed al successivo art. 21 per i servizi e le forniture.

2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerati lavori.

**3. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è prevista, ove possibile ed economicamente conveniente, la suddivisione dei predetti in lotti funzionali. Sono invece vietati frazionamenti artificiosi artatamente realizzati al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.**

4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del Procedimento; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto.

### **Art. 3**

#### **Programmazione e previsione**

1. Per i lavori l'Amministrazione individua:

- nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
- in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

### **Art. 4**

#### **Responsabile del procedimento**

1. Il Dirigente del Settore competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, l'attestazione di regolare esecuzione.

Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei Lavori che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).

2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.

3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

## **Art. 5**

### **Atti di autorizzazione – Impegno di spesa – Perizia suppletiva**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG.

2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Dirigente competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o nella determinazione di aggiudicazione.

3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

4. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

## **Art. 6**

### **Modalità di esecuzione**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) **per cottimi**, quando l'esecuzione è assegnata ad imprese o persone esterne al Comune;

b) **in amministrazione diretta**, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con dipendenti del Comune, impegnando materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;

c) **in forma mista**, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Deve essere considerato grave ogni inadempimento che incida su un obbligo essenziale dell'affidamento o che inclini la fiducia dell'Ente sulla tempestività e puntualità dei futuri e/o ulteriori adempimenti.

6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

## **Art. 7**

### **Assegnazione degli affidamenti in economia**

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

3. Per l' affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.

4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

5. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

6. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Responsabile del Procedimento anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

7. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte viene demandata ad una commissione giudicatrice. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l'art. 84 del codice dei contratti pubblici.

## **Art. 8**

### **Forma contrattuale degli affidamenti in economia**

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi:

- ***fino all'importo di €. 10.000,00 (diecimila) nella forma di scrittura privata con i contenuti degli artt.18 ( lavori) e 26 (Servizi e forniture);***
- ***da € 10.001,00 in su nella forma di scrittura privata con i contenuti degli artt.18 ( lavori) e 26 (Servizi e forniture) munita della clausola di registrazione in caso d'uso. A tal fine l'affidatario provvederà, a costituire un deposito pari***

**alle spese di registrazione comprensivo del numero delle marche da bollo richieste dalla lunghezza del contratto;**

- **con l'ausilio dell'ufficiale rogante nell'ipotesi di appalto contemplata dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006 (Codice Appalti) ovvero quando il corrispettivo dell'appalto sia costituito in tutto o in parte da trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 (del Codice Appalti) per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.**

2. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

3. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

## **ART.9**

### **Indagine di mercato ed albo fornitori.**

1. L'indagine di mercato, preliminare alla realizzazione di affidamenti in economia, è finalizzata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della negoziazione e del contratto. In casi di particolare rilevanza o complessità, l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.

2. Qualora l'Ente voglia istituire albi di fornitori, da utilizzare in alternativa all'indagine di mercato, in considerazione della natura del lavoro, servizio e fornitura o dell'entità dell'importo dell'affidamento, si avvale di avvisi pubblicati sul proprio profilo istituzionale al fine di predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individua i cinque da invitare alle procedure di acquisto in economia.



3. L'elenco è aperto, viene aggiornato con cadenza trimestrale e, in qualsiasi momento, l'Ente procede a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, con l'esclusione di coloro che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

4. In subordine e previo accordo con altre amministrazioni appaltanti, l'Ente si avvale della facoltà di creare elenchi comuni di operatori economici dai quali, nel rispetto dei principi di cui al secondo comma, individuare i soggetti economici che intende invitare, oppure avvalersi di elenchi predisposti da altre Amministrazioni appaltanti.

### **Art. 10**

#### **Post-informazione**

1. Per i lavori, ai sensi dell'art. 173, comma 2 del DPR 207/2010, e per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art.331, comma 3, del DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti ***in economia di qualunque importo è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente – sezione trasparenza ai sensi e per gli effetti dell' art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.***

## **Titolo II**

### **SEZIONE A – LAVORI**

#### **Art. 11**

##### **Limiti di importo per i lavori**

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

4. Le soglie di cui ai precedenti punti 2 e 3 si considerano adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e

devono considerarsi automaticamente sostituite da eventuali altre soglie stabilite da legislazione successiva in materia, senza necessario intervento di questo organo consiliare.

## **Art. 12**

### **Tipologia dei lavori eseguibili in economia**

**1.** Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 11, possono essere eseguiti in economia gli interventi previsto dall'art. 125, comma 6, Dlgs. 163/2006 , di seguito specificati:

**A.** Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;

**B.** Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti;

**C.** Interventi non programmabili in materia di sicurezza, con riferimento a dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

**D.** Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi nei seguenti ambiti di interventi:

- BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

- OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione

del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

**E.** Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

- scavi,
- demolizioni,
- prove penetrometriche,
- sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
- stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

**F.** Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

### **Art. 13**

#### **Affidamenti in economia complementari all'appalto**

**1.** Il ricorso ai lavori in economia di carattere accessorio o complementare ad un' opera o un lavoro eseguiti in appalto è altresì possibile per:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, come disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a quello previsto dall'art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 (ad oggi € 40.000,00), indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto di autorizzazione, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

#### **Art. 14**

##### **Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto**

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

#### **Art. 15**

##### **Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo**

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Servizio / Procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 12.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. In riferimento all'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo si procede di volta in volta al confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del D. Lgs. n. 163/2006 (> di € 40.000,00 e < di € 200.000,00) ovvero all'affidamento diretto (< di € 40.000,00) , ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo. L'affidamento diretto è effettuato con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
4. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando il Responsabile del Procedimento accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

#### **Art. 16**

##### **Lavori d'urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile del Servizio e/o Dirigente competente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 17**

##### **Lavori di somma urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del procedimento ovvero il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione di esecuzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di Servizio/ Dirigente di Settore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati da parte di chi li ha ordinati.

## **Art. 18**

### **Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie**

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. Il contratto di cottimo deve altresì contenere:

a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);

b) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

c) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, Dlgs. 81/2008 ss.mm..

3. Per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria, mentre la polizza specifica "allrisks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

4. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 8, commi 2 e 3, del presente Regolamento e all'art. 137 del Dlgs. 163/2006.

5. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

## **Art. 19**

### **Piani di sicurezza**

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

## **Art. 20**

### **Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.

3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i

lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

### **Titolo III**

## **SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI**

### **Art. 21**

#### **Limiti di importo e sistemi di affidamento**

1. La presente sezione “B” disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura attivata dall’Ente, per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di € 200.000.
3. L’affidamento diretto di servizi e forniture in economia avviene nel limite previsto di € 40.000,00, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’art. 125, comma 11 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e deve considerarsi automaticamente sostituita da eventuali altra soglia stabilite da legislazione successiva in materia, senza necessario intervento di questo organo consiliare.
4. L’affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell’albo fornitori(infr. art. 9) o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.

### **Art.22**

#### **Congruietà dei prezzi – Convenzioni Consip**

1. Per l’acquisizione dei beni e dei servizi, il responsabile del Servizio/Procedimento verifica, innanzitutto, che il bene o il servizio da acquistare non rientri tra determinate categorie merceologiche, per le quali è necessario ricorrere a convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.



2. Qualora l'acquisto di beni e servizi sia oggetto di convenzione Consip, il responsabile del servizio/procedimento dovrà valutare la convenienza della adesione alla convenzione stessa. In caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione quadro rispetto ad altre modalità di acquisizione, questi trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, il responsabile del servizio/procedimento potrà procedere ad affidamenti, secondo le modalità del presente regolamento, a condizione che l'affidamento preveda corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, dandone adeguata illustrazione nell'atto di spesa. In quest'ultimo caso i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

3. Il responsabile del servizio/procedimento può recedere da un appalto per beni o servizi con contratto in essere, se sopravvengono convenzioni Consip o delle centrali regionali con prezzi più economici e se l'appaltatore non vuole adeguarsi. La clausola di recesso, a pena di nullità, deve essere specificata in ogni contratto di appalto.

### **Art. 23**

#### **Aste e mercato elettronico.**

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore (convenzioni CONSIP S.p.A. del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al precedente art. 23 o quelle realizzate dalle centrali di committenza regionali), l'Ente può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della PA (Mepa) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 85 del decreto legislativo del 12 aprile n. 163 e dall'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Le unità ordinanti, cioè i soggetti appositamente autorizzati, dell'amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi, ai sensi del presente regolamento, direttamente dai cataloghi predisposti nel mercato elettronico.

### **Art. 24**

#### **Tipologia delle forniture eseguibili in economia**

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
- Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
- Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
- Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
- Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
- Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;

- Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- Forniture di utensileria e ferramenta;
- Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o dalle Circoscrizioni comunali;
- Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali, di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;
- Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, comma 10, Dlgs. 163/2006 ed in particolare:
  1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  3. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero

per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

- Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

## **Art. 25**

### **Tipologie di servizi eseguibili in economia**

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:

- a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 24;
- b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
- c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
- d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
- e) Software su misura, gestione manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
- f) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
- g) Spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;

- i) Assicurazioni a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
- j) Servizi esterni di fotocoproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
- k) Servizi video-fotografici;
- l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 24 lett. r), v), w);
- o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
- p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- r) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
- s) Servizi di espurgo;
- t) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
- u) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, comma 10 Dlgs. 163/2006:
  - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

- V) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
- Z) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui all'art. 252 e segg. del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- w) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- x) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
- y) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.

**2. Per servizi tecnici si intendono:**

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

## **Art. 26**

### **Modalità di affidamento**

**1.** Quando il bene o il servizio è acquisibile in economia, il Responsabile del Procedimento attiva la procedura negoziata per la scelta del contraente mediante avviso pubblico o lettera di invito, nel rispetto delle disposizioni contenute al precedente art. 7, comma 1 e 2 ovvero da luogo al confronto concorrenziale (tra almeno cinque operatori economici se sussistenti per categoria merceologica - servizio di riferimento) o all'affidamento diretto in relazione agli importi ivi contemplati..

**2.** Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco aperto degli operatori economici eventualmente predisposto e aggiornato dall'Ente, l'interpello viene inoltrato a ditte ivi iscritte.

**3.** La lettera di invito per gli affidamenti di importo che richiedono il confronto concorrenziale (pari o superiore ad Euro 40.000), deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda la riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subappaltare a terzi;

- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;

- eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).

**4.** In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

**5.** Nei limiti di importo che consentono l'affidamento diretto, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.

**6.** Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

**7.** Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Responsabile del procedimento, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

**8.** Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);

b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.

**9.** Al contratto devono essere allegati:

a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;

b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro nazionali o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.



## **Art. 27**

### **Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni**

- 1.** Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
- 2.** Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
- 3.** Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
- 4.** Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
- 5.** Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Responsabile del Procedimento.
- 6.** In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
- 7.** Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempimento o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il

relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

**8.** Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

## **Art. 28**

### **Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**

**1.** Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.

**2.** Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 26, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

**3.** Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

**4.** Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

**5.** L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

**6.** Per importi inferiori a 40.000 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio Bilancio.

**7.** Per importi inferiori a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. 70/2011 conv. L. 106/2011 si prescinde dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di

autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 DPR 445/2000.

## **Art. 29**

### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

2. Il presente regolamento, sostituisce ed abroga i precedenti regolamenti approvati con C.C. n. 40/06 e C.C. n.37/08 ed ogni altra diversa e contrastante disposizione regolamentare che disciplina la materia.